



COMUNE DI MONTEGRANARO

Provincia di Fermo

Piazza Mazzini, 1 – 63812 – Montegranaro (FM)

AVVISO PUBBLICO PER L'ADOZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE

Si informa la cittadinanza che, in conformità al Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.3 del 16 gennaio 2020, è possibile presentare richiesta per l'adozione di aree verdi pubbliche.

Finalità:

- Coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva dei beni comuni e nella loro valorizzazione.
- Sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, imprese, circoli, associazioni e scuole sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale.
- Stimolare e accrescere il senso di appartenenza.
- Generare attenzione costante al degrado urbano.
- Creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale.
- Recuperare spazi verdi pubblici con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale.
- Incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, manutenzione, gestione e cura degli spazi pubblici.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 in data 27/03/2025 sono state individuate le seguenti aree verdi disponibili alla adozione ai sensi del citato regolamento comunale. È vietata qualsiasi attività a scopo di lucro.

Aree disponibili:

- Area verde pubblico attrezzato sita in Piazza G. Leopardi;
- Area verde pubblico attrezzato sita in Via della Croce, adiacente la Chiesa Madonna della Croce.

Soggetti che possono presentare richiesta di adozione:

- Cittadini singoli o costituiti in forma associata (associazioni, circoli, condomini, comitati)
- Organizzazioni di volontariato
- Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi

Modalità di richiesta: la richiesta di adozione deve essere presentata all'Ufficio Tecnico Comunale – Settore LL.PP. Ambiente Patrimonio, secondo lo schema allegato e corredata dalla documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento, entro il **giorno 17 MAGGIO 2025** direttamente all'ufficio protocollo dell'Ente o tramite pec LLPP@PEC.COMUNE.MONTEGRANARO.FM.IT.

Durata della convenzione: la convenzione per l'adozione delle aree verdi pubbliche ha una durata massima di cinque anni, con possibilità di rinnovo per uguale periodo, previo consenso dell'Amministrazione comunale.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento ING. JAN ALEXANDER FRATI, e-mail LLPP@COMUNE.MONTEGRANARO.FM.IT.

In allegato i seguenti documenti:

- Foto degli spazi oggetto di adozione
- Schema domanda di adozione
- Regolamento per l'adozione di aree verdi pubbliche

Montegranaro, lì 2/5/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LLPP AMBIENTE PATRIMONIO

ING. JAN ALEXANDER FRATI



Comune di Montegranaro

Provincia di Fermo

Mail: llpp@comune.montegranaro.fm.it
PEC: llpp@pec.comune.montegranaro.fm.it

SETTORE LL.PP. – AMBIENTE - PATRIMONIO

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 16 gennaio 2020

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente Regolamento intende normare l'adozione di aree e spazi verdi da parte dei soggetti di cui all'art. 4 (soggetti adottanti).
2. L'Amministrazione Comunale con questa iniziativa si propone di:
 - coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
 - sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
 - stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
 - generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
 - creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
 - recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale, migliorandone l'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
 - incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.

ARTICOLO 2 – OGGETTO

1. Oggetto del presente Regolamento è l'adozione di aree destinate a verde pubblico, al fine di mantenere e conservare aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o riconvertire a verde nuove aree con relativa manutenzione.
2. E' vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento di cui al successivo art. 5.
3. L'adozione delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati all'art.4, di spazi ed aree verdi di proprietà comunale e nel rispetto delle normativa vigente.
4. L'adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di adozione" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 6.
6. L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

ARTICOLO 3 – AREE

1. Ai fini dell'adozione ,per aree a verde pubblico si intendono:
 - A** Aree attrezzate;
 - B** Aree centro storico;
 - C** Aiuole fiorite;

D Aree generiche.

2. Sul sito internet del Comune di Montegranaro è possibile consultare gli elenchi delle aree a verde pubblico disponibili per l'adozione.
3. Gli elenchi, di cui al comma 2, non sono tassativi. Il soggetto interessato può proporre di adottare delle aree a verde non comprese nei suddetti elenchi di proprietà del Comune, previo parere positivo dell' Ufficio Tecnico Comunale – Settore LL.PP. Ambiente Patrimonio.
4. L'elenco delle aree a verde pubblico disponibili per l'adozione in termini di sola manutenzione e quelle da attrezzare, avente valore di indicazione di massima in quanto non esaustivo, sarà fornito dall' Ufficio Tecnico Comunale – Settore LL.PP. Ambiente Patrimonio.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati in adozione a:
 - A. cittadini singoli o costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, condomini, comitati);
 - B. organizzazioni di volontariato;
 - C. istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;
2. I soggetti di cui al comma precedente, per ottenere l'affidamento in adozione, devono nominare un proprio referente.

ARTICOLO 5 – INTERVENTI

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:

- a) la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole, dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione;
- b) la riconversione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente;
- c) esclusivamente per le aree di cui all'art. 3, comma 1 lettera "D", su autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale è possibile anche la creazione di orti urbani destinati alla sola coltivazione di vegetali non vietati dalla Legge: ortaggi, piccoli frutti, fiori ed erbe aromatiche ad uso del soggetto adottante.

Per tutti gli interventi è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro.

ARTICOLO 6 - RICHIESTA DI ADOZIONE

1. La richiesta di adozione dovrà essere presentata all'Ufficio Tecnico Comunale – Settore LL.PP. Ambiente Patrimonio del Comune di Montegranaro, a seguito di apposito avviso pubblico affisso, per almeno 15 giorni, all'albo pretorio, per le vie cittadine, nonché sul sito internet dell'Ente.
2. L'adozione si realizza attraverso la stipula di una convenzione fra il soggetto adottante e il Comune.
3. La proposta di adozione dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:
 - a) se gli interventi sull'area prevedono la **riconversione e manutenzione** la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 1. *individuazione e rilievo dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;*
 2. *progetto di riconversione dell'area verde redatto dal soggetto adottante specificando le piante da mettere a dimora;*
 3. *relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previste nonché i tempi di attuazione;*
 - b) se gli interventi sull'area prevedono la creazione di **giardini e orti urbani** la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

1. individuazione e rilievo dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;

2. progetto di creazione dell'orto redatto dal soggetto adottante specificando il piano di coltivazione e le modalità.

4. Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.

5. L'area data in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita o con il programma o con le prescrizioni comunali e di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

ARTICOLO 7 – DIVIETO DI PUBBLICITA'

Coloro i quali adottano le aree verdi comunali non possono installare alcun tipo di impianto pubblicitario, fatta eccezione per la possibilità di installare una targhetta di ridotte dimensioni in cui si rende conoscibile ai terzi chi sia il soggetto che cura quella determinata area, previo comunque accordo scritto con il Comune che può discrezionalmente negare tale possibilità.

ARTICOLO 8 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI

1. I soggetti adottanti prenderanno in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.

2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di adozione, dovrà essere presentata all'Ufficio Tecnico Comunale, sottoposta al parere tecnico e autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto adottante. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, dovranno essere pienamente compatibili con le normative vigenti.

3. L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.

4. E' a carico del soggetto adottante il mantenimento ordinario dell'area verde.

5. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.

6. E' vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi, come previsto dal Reg. CE N. 834/2007 per tutti gli interventi di cui all'art. 5. Il soggetto adottante è obbligato a segnalare alle Autorità preposte eventuali evidenti anomalie dello stato vegetativo rilevate nell'esecuzione degli interventi di cui all'art. 5.

7. Il Comune ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in adozione, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica.

8. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati all'Ufficio competente onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi.

9. Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento manutentivo straordinario o di rifacimento.

10. Il soggetto adottante esonera l'Ente da ogni qualsivoglia responsabilità per infortuni al medesimo adottante o verso terzi, derivante dall'utilizzo dell'area ovvero da qualunque intervento operato sulla stessa.

11. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito a patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, a fine convenzione, devono essere smontate.

12. In caso di aree verdi che presentano elementi di arredo urbano/attrezzature ludico-sportive, i soggetti adottanti non possono intervenire in alcun modo su detti elementi e non possono impedirne l'uso a chiunque. Qualunque anomalia sugli stessi può solo essere segnalata ai competenti uffici.

ARTICOLO 9 – ASSEGNAZIONE DELLE AREE VERDI

1. L'Amministrazione Comunale individua mediante deliberazione di Giunta comunale le aree che si vogliono mettere a disposizione dei cittadini interessati a prenderne cura. Successivamente si procede alla pubblicazione di uno o più avvisi finalizzati a mettere a conoscenza cittadini e imprese delle aree verdi per le quali si può presentare domanda di adozione.
2. Laddove pervengano più domande per una medesima area, nel caso in cui i richiedenti non manifestino in modo unanime la volontà di una adozione condivisa entro i termini fissati dall'Ente, il Comune procederà ad assegnarla al soggetto il cui luogo di residenza o di domicilio è in linea d'aria più vicino all'area in questione (per la misurazione si tiene conto del punto di ingresso sulla pubblica via dell'abitazione o della sede). In caso di soggetti residenti/domiciliati alla medesima distanza, si procederà all'assegnazione mediante sorteggio pubblico.
3. La cura e la manutenzione dell'area diventa un obbligo da parte del soggetto adottante che volontariamente il soggetto accetta di porre in essere per un fine prettamente liberale, senza erogazione di alcuna somma a qualsiasi titolo da parte dell'Ente.

ARTICOLO 10 - DURATA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE DI ADOZIONE

1. La durata della convenzione per l'adozione delle aree verdi pubbliche non può superare i cinque anni decorrenti dall'atto di sottoscrizione della stessa, con possibilità di rinnovo per uguale periodo, previo consenso espresso dell'Amministrazione comunale.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca della Convenzione in qualunque momento, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in adozione e per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
3. Il soggetto adottante può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire all'Ufficio con un anticipo di almeno 90 giorni.
4. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.

ARTICOLO 11 – RESPONSABILITÀ

Il soggetto adottante, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose derivanti da dolo o colpa grave.

ARTICOLO 12 – CONTENZIOSO

Ogni controversia, che non comporti decadenza della Convenzione così come previsto dall'art. 10, viene definita in via conciliativa tra le parti.

FOTO DEGLI SPAZI OGGETTO DI ADOZIONE

AREA IN VIA DELLA CROCE






FOTO DEGLI SPAZI OGGETTO DI ADOZIONE

PIAZZA LEOPARDI

